

## Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DI CUI AL PIANO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI DEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA) APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 42 DEL 11.04.2019. CIG: 7927700100.

Protocollo gara: 7927700100

Ente: SAN MARZANO SUL SARNO

Data creazione report: 16/07/2019 18:05

### **Chiarimento n. 9 : chiarimento previsione clausola domanda di partecipazione - rimborso spese ASMEL**

da **Fornitore** alle **16/07/2019 10:38**

Si chiedono chiarimenti ad una clausola introdotta nella domanda di partecipazione nella quale si evince che l'aggiudicatario si impegnerebbe a rimborsare oltre alle spese di pubblicazione anche le spese per la gestione della piattaforma telematica ad ASMECOM.

In proposito, si rileva che una tale previsione è del tutto illegittima stante il preciso divieto di cui all'art. 41 del codice dei contratti e come precisato anche dalla recente delibera ANAC n. 44206 del **3.06.2019** e n.247 dell'8 marzo 2017, secondo cui: "La promozione della centralizzazione degli acquisti deve essere finalizzata esclusivamente ad un risparmio di spesa per le singole amministrazioni che ne beneficiano (sia in termini di diverso impiego delle risorse umane non più impegnate a gestire gare, sia in termini di maggiori sconti conseguibili grazie all'aggregazione della domanda e al maggior incentivo alla concorrenza) e il relativo funzionamento non può determinare un aggravio di costi per gli operatori, i quali tenderanno, presumibilmente, a traslarli sulla collettività, offrendo minor ribassi in gara, al fine di compensare il probabile "costo" posto a loro carico, laddove dovessero risultare, per l'appunto, aggiudicatari della medesima gara".

l'Autorità ha sottolineato anche che eventuali procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti che continuino a prevedere tale addebito possono essere segnalate anche agli Uffici di vigilanza dell'ANAC (secondo la procedura disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, pubblicato nella G.U. del 16 ottobre 2018).

Stante quanto innanzi si chiede di disapplicare la predetta clausola, pena la nullità della stessa.

Cordiali saluti

### **Risposta n. 9 :**

#### **Re:chiarimento previsione clausola domanda di partecipazione - rimborso spese ASMEL**

da **Ente** alle **16/07/2019 18:05** , **allegato(1):** 20190716180518845\_Sentenza CdS 3042\_2014.pdf

A carico dell'operatore economico NON vi è la gestione della piattaforma ma il corrispettivo del servizio per tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016.

Sulla questione va precisato, che la legittimità di porre ogni onere di spesa contrattuale a carico degli aggiudicatari è stata espressamente riconosciuta dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 3042/2014, che si allega.

Inoltre, la stessa ANAC, nella nota di definizione del procedimento di cui al fascicolo 192/2017/cfc aperto nei riguardi del Comune di Foiano di Valfortore ha richiamato la citata sentenza e rappresentato la legittimità dell'onere posto a carico dell'aggiudicatario, intendendolo riferito non solo alla gestione della piattaforma (la gara era precedente all'introduzione del novellato normativo), ma ad ogni onere contrattuale legato all'indizione della gara.

Pertanto la richiesta si ritiene non evadibile.